LE ELEZIONI COMUNALI 2017

Vademecum per le elezioni dell’11 giugno

27 aprile 2017

INDICE

- **Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale** **3**
- **Il voto dei cittadini comunitari** **33**

- **Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale** **3**
- **Il voto dei cittadini comunitari** **33**

Fonti normative

Le leggi che regolano **l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale** sono le seguenti:

- D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 «Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali»;
- Legge 7 giugno 1991, n. 182 «Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali»;
- Legge 25 marzo 1993, n. 81 «Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale»;
- D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132 «Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali»;
- Legge 30 aprile 1999, n. 120 «Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale»;
- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- Legge 23 novembre 2012, n. 215 «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;
- D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 «Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;
- D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
- Legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni».

Alcune altre norme recenti hanno modificato **il numero di consiglieri e assessori comunali**:

- Legge 23 dicembre 2009, n. 191 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»;
- D.L. 25 gennaio 2010, n. 2 «Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni», convertito con modificazioni dalla L. 26 marzo 2010, n. 42;
- D.L. 13 agosto 2011, n. 138 «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

Composizione e durata in carica

Composizione dei Consigli comunali

Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da:

- 48 consiglieri nei comuni con più di un milione di abitanti;
- 40 consiglieri nei comuni con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti;
- 36 consiglieri nei comuni con popolazione tra 250.001 e 500.000 abitanti;
- 32 consiglieri nei comuni con popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore;
- 24 consiglieri nei comuni con popolazione tra 30.001 e 100.000 abitanti;
- 16 consiglieri nei comuni con popolazione tra 10.001 e 30.000 abitanti;
- 12 consiglieri nei comuni con popolazione tra 3.001 e 10.000 abitanti;
- 10 consiglieri negli altri comuni.

La popolazione è determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento.

Il Consiglio comunale è presieduto nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti da un presidente eletto tra i consiglieri comunali nella prima seduta; nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è il Sindaco a presiedere il Consiglio comunale (se non diversamente previsto dallo statuto).

Durata in carica

Il Sindaco e il Consiglio comunale sono eletti per 5 anni.

Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è immediatamente rieleggibile alla stessa carica, a meno che uno dei due mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti il limite massimo è di tre mandati.

La mappa dei comuni al voto in Veneto

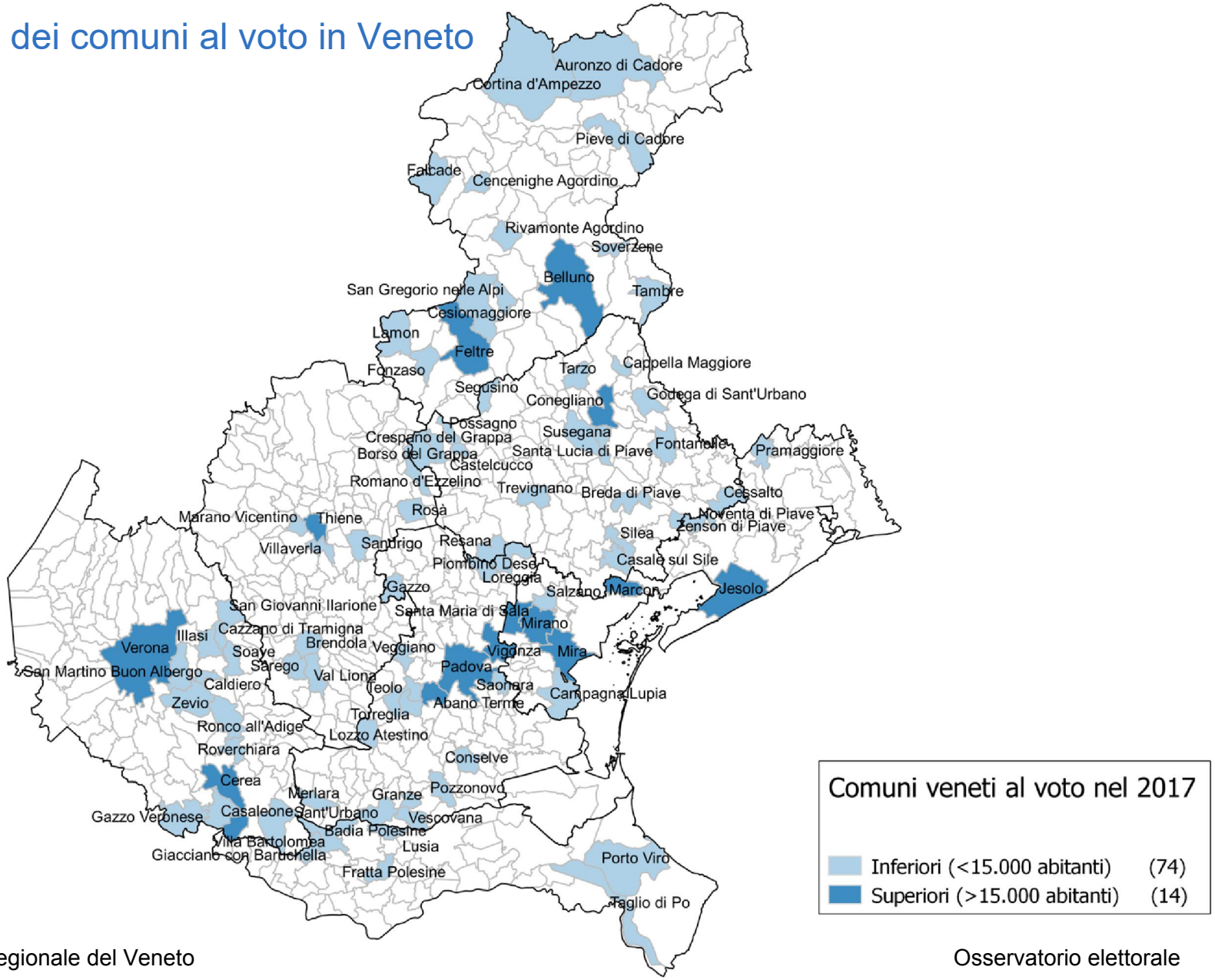

L'elenco dei comuni al voto in Veneto – Provincia di Belluno

Provincia	Comune	Popolazione (cens. 2011)	% su popolazione totale	Numero di consiglieri da eleggere	Numero max di assessori
Belluno	Auronzo di Cadore	3.453		12	4
	Belluno	**35.591**		**32**	**9**
	Cencenighe Agordino	1.402		10	2
	Cesiomaggiore	4.145		12	4
	Cortina d'Ampezzo	5.890		12	4
	Falcade	2.055		10	2
	Feltre	**20.525**		**16**	**5**
	Fonzaso	3.322		12	4
	Lamon	3.046		12	4
	Pieve di Cadore	3.956		12	4
	Rivamonte Agordino	666		10	2
	San Gregorio nelle Alpi	1.607		10	2
	Soverzene	418		10	2
	Tambre	1.425		10	2
	Totale	*87.501*	*41,7*	*180*	*50*

L'elenco dei comuni al voto in Veneto – Provincia di Padova

Provincia	Comune	Popolazione (cens. 2011)	% su popolazione totale	Numero di consiglieri da eleggere	Numero max di assessori
	Abano Terme	**19.349**		**16**	**5**
	Conselve	10.293		16	5
	Gazzo	4.291		12	4
	Granze	2.022		10	2
	Loreggia	7.297		12	4
	Lozzo Atestino	3.179		12	4
	Merlara	2.831		10	2
	Padova	**206.192**		**32**	**9**
Padova	Piombino Dese	9.276		12	4
	Pozzonovo	3.653		12	4
	Sant'Urbano	2.162		10	2
	Saonara	10.043		16	5
	Teolo	8.866		12	4
	Torreglia	6.206		12	4
	Veggiano	4.543		12	4
	Vescovana	1.717		10	2
	Vigonza	**21.993**		**16**	**5**
	Totale	*323.913*	*35,2*	*232*	*69*

L'elenco dei comuni al voto in Veneto – Provincia di Rovigo

Provincia	Comune	Popolazione (cens. 2011)	% su popolazione totale	Numero di consiglieri da eleggere	Numero max di assessori
Rovigo	Badia Polesine	10.536		16	5
	Fratta Polesine	2.782		10	2
	Giacciano con Baruchella	2.182		10	2
	Lusia	3.595		12	4
	Porto Viro	14.645		16	5
	Taglio di Po	8.495		12	4
	Totale	*42.235*	*17,4*	*76*	*22*

L'elenco dei comuni al voto in Veneto – Provincia di Treviso

Provincia	Comune	Popolazione (cens. 2011)	% su popolazione totale	Numero di consiglieri da eleggere	Numero max di assessori
	Borso del Grappa	5.913		12	4
	Breda di Piave	7.750		12	4
	Cappella Maggiore	4.677		12	4
	Casale sul Sile	12.722		16	5
	Castelcucco	2.189		10	2
	Cessalto	3.834		12	4
	Conegliano	**34.428**		**24**	**7**
	Crespano del Grappa	4.713		12	4
	Fontanelle	5.804		12	4
Treviso	Godega di Sant'Urbano	6.112		12	4
	Possagno	2.195		10	2
	Resana	9.290		12	4
	Santa Lucia di Piave	9.081		12	4
	Segusino	1.941		10	2
	Silea	9.923		12	4
	Susegana	11.702		16	5
	Tarzo	4.583		12	4
	Trevignano	10.565		16	5
	Zenson di Piave	1.783		10	2
	Totale	*149.205*	*17,0*	*244*	*74*

L'elenco dei comuni al voto in Veneto – Provincia di Venezia

Provincia	Comune	Popolazione (cens. 2011)	% su popolazione totale	Numero di consiglieri da eleggere	Numero max di assessori
	Campagna Lupia	6.936		12	4
	Jesolo	**24.479**		**16**	**5**
	Marcon	**16.215**		**16**	**5**
	Mira	**38.552**		**24**	**7**
Venezia	**Mirano**	**26.456**		**16**	**5**
	Noventa di Piave	6.843		12	4
	Pramaggiore	4.640		12	4
	Salzano	12.678		16	5
	Santa Maria di Sala	**17.295**		**16**	**5**
	Totale	*154.094*	*18,2*	*140*	*44*

L'elenco dei comuni al voto in Veneto – Provincia di Verona

Provincia	Comune	Popolazione (cens. 2011)	% su popolazione totale	Numero di consiglieri da eleggere	Numero max di assessori
Verona	Caldiero	7.374		12	4
	Casaleone	5.939		12	4
	Cazzano di Tramigna	1.555		10	2
	Cerea	**16.251**		**16**	**5**
	Gazzo Veronese	5.477		12	4
	Illasi	5.302		12	4
	Ronco all'Adige	6.179		12	4
	Roverchiara	2.740		10	2
	San Giovanni Ilarione	5.111		12	4
	San Martino Buon Albergo	14.283		16	5
	Soave	6.908		12	4
	Verona	**252.520**		**36**	**10**
	Villa Bartolomea	5.841		12	4
	Zevio	14.413		16	5
	Totale	*349.893*	*38,9*	*200*	*61*

L'elenco dei comuni al voto in Veneto – Provincia di Vicenza

Provincia	Comune	Popolazione (cens. 2011)	% su popolazione totale	Numero di consiglieri da eleggere	Numero max di assessori
Vicenza	Brendola	6.722		12	4
	Marano Vicentino	9.662		12	4
	Romano d'Ezzelino	14.484		16	5
	Rosà	14.071		16	5
	Sandrigo	8.392		12	4
	Sarego	6.641		12	4
	Thiene	**23.254**		**16**	**5**
	Val Liona	3.047		12	4
	Villaverla	6.169		12	4
	Totale	*92.442*	*10,8*	*120*	*39*
	Totale Veneto	**1.199.283**	**24,7**	**1.192**	**359**

Elettorato attivo e passivo

Chi può votare?

Possono votare tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune al voto che abbiano compiuto **18 anni** entro il giorno della votazione.
Possono votare anche i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea residenti nel comune che presentino apposita istanza al Sindaco per l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte.

Chi può essere eletto?

Sono eleggibili a sindaco e consigliere comunale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto **18 anni** entro il giorno della votazione.
Sono eleggibili a consigliere comunale anche i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea residenti nel comune, iscritti nelle apposite liste elettorali aggiunte.

Cause di incandidabilità (1)

L'art. 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 ha disciplinato le cause di incandidabilità per le elezioni comunali. La legge prevede che non possa essere candidato e non possa quindi ricoprire le cariche di sindaco, assessore e consigliere comunale:

- chi ha riportato condanna definitiva per il reato di associazione di tipo mafioso o per quello di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o per quello di produzione o traffico illeciti di queste sostanze o per reati legati alla fabbricazione, importazione, esportazione, vendita o cessione e, nei casi in cui sia punito con la reclusione di almeno un anno, il porto, trasporto e la detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti o per il reato di favoreggiamento personale o reale collegato a uno dei suddetti reati;
- chi ha riportato condanna definitiva per reati consumati o tentati legati all'associazione a delinquere per il compimento di alcuni delitti contro la fede pubblica, contro la persona o contro il patrimonio, (tra cui contraffazione di opere d'ingegno o di prodotti industriali, introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi, tratta di persone, riduzione e mantenimento in schiavitù e acquisto o vendita di schiavi, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione e reati con finalità di terrorismo);
- chi ha riportato condanna definitiva per reati contro la pubblica amministrazione (tra cui peculato, malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, concussione, corruzione, abuso d'ufficio, uso di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio, rivelazione di segreti d'ufficio, interruzione di pubblico servizio - per i capi, i promotori e gli organizzatori -, sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro e traffico di influenze illecite);
- chi è stato condannato con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati al punto precedente;
- chi è stato condannato con sentenza definitiva a una pena di almeno 2 anni di reclusione per reato non colposo;

Cause di incandidabilità (2)

- coloro contro i quali il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una associazione di stampo mafioso o ad un'associazione a delinquere con lo scopo di commettere alcuni reati contro la persona descritti sopra o il reato di trasferimento fraudolento di valori.

Tutte queste cause di incandidabilità si applicano anche a qualsiasi soggetto la cui elezione o nomina è di competenza del consiglio o della giunta comunale, del sindaco o degli assessori comunali.
L'elezione o nomina di persone contro cui sussistano queste cause di incandidabilità è nulla. Le sentenze definitive e i provvedimenti previsti nei punti sopra elencati emessi contro sindaci e consiglieri comunali in carica devono essere comunicati immediatamente al consiglio comunale, ai fini della dichiarazione di decadenza, e al prefetto competente per territorio.

In alcuni casi, in presenza di sentenza non definitiva, gli interessati sono sospesi di diritto dalla carica di sindaco e di consigliere comunale.

Al momento della presentazione delle candidature per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, tutti i candidati devono presentare, insieme alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità sopraindicate. Nel caso in cui tale dichiarazione non fosse presentata o si accerti la sussistenza di una di queste condizioni, gli uffici cancellano dalle liste i candidati interessati. Nel caso, invece, tale condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata solo successivamente, essa viene rilevata al momento della proclamazione degli eletti e impedisce la proclamazione del candidato interessato.

Cause di ineleggibilità (1)

L'art. 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prevede una serie di cause di ineleggibilità. In particolare, sono ineleggibili a sindaco e consigliere comunale:

- il capo e vice capo della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza in servizio presso il Ministero dell'Interno e i dipendenti pubblici che svolgono funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;
- i Commissari di Governo, i prefetti, i viceprefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza nel territorio in cui esercitano le loro funzioni;
- gli ecclesiastici e i ministri di culto nel territorio nel quale esercitano il loro ufficio;
- i titolari di organi individuali e i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune e i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
- i magistrati addetti alle corti d'appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali e i giudici di pace nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni;
- i dipendenti del comune chiamato al voto per il consiglio comunale;
- il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
- i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per il consiglio del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, e dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;
- i legali rappresentanti ed i dirigenti di società per azioni con capitale superiore al 50% del comune;
- gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituti, consorzi o aziende dipendenti dal comune;
- i sindaci e i consiglieri comunali in carica in un altro comune.

Cause di ineleggibilità (2)

La legge prevede anche i termini entro i quali nei vari casi occorre cessare dalle funzioni per essere eleggibile.

Per quanto riguarda in particolare il sindaco, è previsto che non possano ricoprire tale carica:

- i ministri di culto;
- chi ha ascendenti o discendenti oppure parenti o affini fino al secondo grado che ricoprono il posto di segretario comunale nell'amministrazione al voto.

Inoltre, l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta la decadenza per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

Cause di incompatibilità (1)

Gli art. 63 e ss. del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prevedono una serie di cause di incompatibilità. In particolare, non possono ricoprire la carica di sindaco e consigliere comunale:

- l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di enti, istituti o aziende soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20% di partecipazione da parte del comune o che riceva da esso, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10% del totale delle entrate dell'ente;
- colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate dal comune in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano stabilite dalla legge statale o regionale. Tale previsione non si applica nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti se la partecipazione del comune è inferiore al 3%. Questa condizione non si applica nemmeno a chi ha parte in cooperative o consorzi di cooperative iscritte nei registri pubblici;
- il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese sopraindicate;
- colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, con il comune, escluse le liti in materia tributaria o quelle promosse come azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale. Inoltre, la lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato mentre la costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. Questa condizione non si applica agli amministratori per fatto connesso all’esercizio del mandato;
- colui che, per fatti compiuti quando era amministratore o impiegato del comune o di istituti o aziende da esso dipendenti, o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto o azienda e non ha ancora estinto il debito;

Cause di incompatibilità (2)

- colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune ovvero verso istituti o aziende da esso dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi del comune, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di riscossione;
- colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità.

Chi ha ascendenti o discendenti oppure parenti o affini fino al secondo grado che ricoprono il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali nell'amministrazione al voto o in qualunque modo suo fideiussore è invece incompatibile con la sola carica di sindaco.

Inoltre, sono previste alcune clausole di incompatibilità tra loro per alcune cariche:

- nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la carica di consigliere è incompatibile con quella di assessore;
- il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado del sindaco non possono far parte della giunta né essere nominati rappresentanti del comune;
- la carica di sindaco e assessore comunale è incompatibile con quella di consigliere regionale nella propria regione;
- la carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere comunale di un altro comune;
- la carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere circoscrizionale;
- la carica di direttore generale, amministrativo e sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di sindaco e assessore comunale;
- la cariche elettive di natura monocratica relative a organi di governo di enti pubblici territoriali con più di 15.000 abitanti sono incompatibili con quelle di parlamentare nazionale e europeo o membro del governo.

Altre norme sull'inconferibilità e incompatibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico (tra cui figurano anche consiglieri e assessori comunali) sono stabilite dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Come e quando si vota – turno unico nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti

Si vota **dalle 7 alle 23 dell'11 giugno 2017**.

Per poter votare l'elettore deve recarsi **nella sezione in cui è registrato** (indicata sulla tessera elettorale) munito di un **documento di riconoscimento** e della **tessera elettorale**.

Nei comuni con popolazione **inferiore a 5.000 abitanti**, l'elezione del Consiglio comunale è **contestuale all'elezione del sindaco**. L'elettore può esprimere **un voto per un candidato sindaco** (valido anche per la lista ad esso collegata), tracciando un segno sul relativo contrassegno. Può altresì esprimere **un voto di preferenza** per un candidato consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato sindaco prescelto, scrivendone il cognome nell'apposita riga.

Nei comuni con popolazione **compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti** l'elezione del Consiglio comunale è **contestuale all'elezione del sindaco**. L'elettore può esprimere **un voto per un candidato sindaco** (valido anche per la lista ad esso collegata), tracciando un segno sul relativo contrassegno. Può altresì esprimere fino a **due voti di preferenza** per i candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista collegata al candidato sindaco prescelto, scrivendone i cognomi nelle apposite righe. Se ne esprime due, questi devono essere espressi **a favore di due candidati di genere diverso**, pena l'annullamento della seconda preferenza.

Come e quando si vota – primo turno nei comuni con popolazione oltre i 15.000 abitanti

Si vota **dalle 7 alle 23 dell'11 giugno 2017**.

Per poter votare l'elettore deve recarsi **nella sezione in cui è registrato** (indicata sulla tessera elettorale) munito di un **documento di riconoscimento** e della **tessera elettorale**.

Nei comuni con popolazione **superiore a 15.000 abitanti**, l'elettore può esprimere:

- **un voto per una delle liste**, tracciando un segno sul relativo contrassegno: il voto è valido anche per il sindaco collegato alla lista prescelta;
- **un voto per un candidato alla carica di sindaco**, tracciando un segno sul relativo rettangolo: il voto è valido solo per il candidato sindaco;
- **un voto per un candidato sindaco e per una lista ad esso collegata**, tracciando un segno sul relativo rettangolo e sul relativo contrassegno;
- **un voto per un candidato sindaco e per una lista ad esso non collegata** (**voto disgiunto**), tracciando un segno sul relativo rettangolo e sul relativo contrassegno.

Può altresì esprimere fino a **due voti di preferenza** per i candidati consiglieri compresi nella lista prescelta, scrivendone i cognomi nelle apposite righe. Se ne esprime due, questi devono essere espressi **a favore di due candidati di genere diverso**, pena l'annullamento della seconda preferenza.

Fac-simile della scheda per l'elezione in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

Fac-simile della scheda per l'elezione in comuni con popolazione da 5.000 a 15.000 abitanti

Fac-simile della scheda per l'elezione in comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

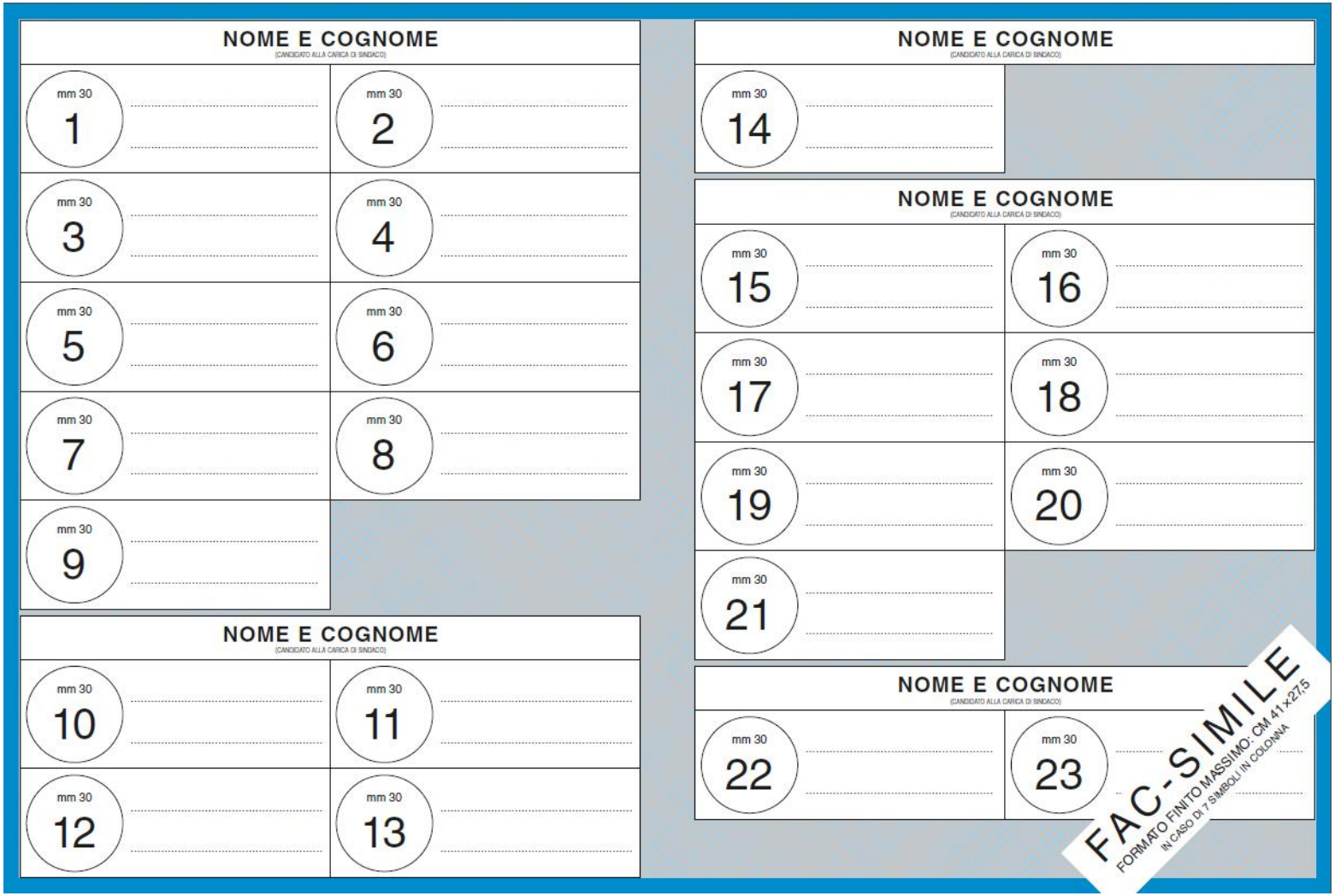

Come e quando si vota – secondo turno

Il secondo turno (o ballottaggio) è previsto:

- per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in caso di parità tra due candidati sindaco;
- per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel caso in cui nessun candidato sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.

Per il ballottaggio si vota **dalle 7 alle 23 del 25 giugno 2017**.

Per poter votare l'elettore deve recarsi **nella sezione in cui è registrato** (indicata sulla tessera elettorale) munito di un **documento di riconoscimento** e della **tessera elettorale**.

In ogni caso il ballottaggio si svolge tra **due candidati sindaco**.
Nel caso di comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, sono ammessi al ballottaggio i due candidati sindaco che hanno ottenuto la stessa cifra elettorale; nel caso di comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, sono ammessi i due candidati sindaco che hanno ottenuto le maggiori cifre elettorali.

Al ballottaggio l'elettore esprime il suo voto tracciando un segno sul rettangolo contenente il cognome del candidato sindaco prescelto.

Al ballottaggio restano fermi i collegamenti del sindaco con le liste dichiarati al primo turno ma i candidati ammessi possono dichiarare, entro 7 giorni dalla prima votazione, il collegamento con altre liste.

Fac-simile della scheda per l'elezione in comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti – secondo turno

Fac-simile della scheda per l'elezione in comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti – secondo turno

Sistema elettorale

	Fino a 15.000 abitanti	Oltre 15.000 abitanti
Sistema elettorale	Sistema maggioritario a turno unico	Proporzionale con premio di maggioranza e eventuale doppio turno
Premio di maggioranza	Minimo 2/3 dei seggi alla lista collegata al candidato sindaco eletto	60% dei seggi se ha ottenuto almeno il 40% dei voti, sempre che nessun'altra lista abbia ottenuto il 50% dei voti
Soglia di sbarramento		3% dei voti validi per le coalizioni o le liste
Formula elettorale	Metodo d'Hondt per i seggi non assegnati alla lista del candidato sindaco eletto	Metodo d'Hondt tra le liste e all'interno delle coalizioni
Ampiezza circoscrizionale	1 circoscrizione comunale	1 circoscrizione comunale
Voto di preferenza	Sì, un voto per un consigliere (nei comuni con più di 5.000 abitanti fino a due, purché a candidati di genere diverso)	Sì, fino a due voti per i consiglieri, purché a candidati di genere diverso
Elezione dei consiglieri	Sono eletti consiglieri i candidati sindaco non eletti collegati ad una lista che abbia ottenuto almeno un seggio e poi i consiglieri di ogni lista in ordine decrescente delle loro cifre elettorali individuali	Sono eletti consiglieri i candidati sindaco non eletti collegati ad una lista che abbia ottenuto almeno un seggio e poi i consiglieri di ogni lista in ordine decrescente delle loro cifre elettorali individuali

L'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti

Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, è proclamato eletto il candidato sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procede al ballottaggio.
Alla lista collegata al candidato sindaco eletto sono attribuiti **due terzi dei seggi** del consiglio, arrotondati per eccesso nel caso in cui il decimale sia superiore a 0,5.

I restanti seggi sono ripartiti tra le altre liste con **metodo d'Hondt**. Si procede a dividere la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ecc… e si scelgono i quozienti più alti nel limite dei seggi da assegnare, determinando così quanti seggi spettano a ciascuna lista.
Per ogni lista, sono eletti (nel limite dei seggi ad essa assegnati) **prima il candidato sindaco della lista stessa** e quindi i **candidati consiglieri in ordine delle loro cifre elettorali individuali**.

Nel caso in cui sia stata ammessa all'elezione **una sola lista**, sono eletti tutti i candidati della lista stessa e il candidato sindaco, purché la lista abbia riportato un numero di voti validi pari almeno al **50% dei votanti** e si siano recati alle urne almeno il **50% degli aventi diritto.** In caso contrario, l'elezione è nulla.

L'elezione del Sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il candidato sindaco è **collegato ad una o più liste** presentate per l'elezione del consiglio comunale. È proclamato eletto il candidato sindaco che abbia ottenuto la **maggioranza assoluta dei voti**.

Nel caso tale maggioranza non sia stata raggiunta da nessun candidato, si procede al **ballottaggio tra i due candidati** che hanno ottenuto il maggior numero di voti. I candidati ammessi al ballottaggio hanno la possibilità di effettuare il **collegamento con altre liste**, oltre quelle ad essi collegate per il primo turno.

Dopo il ballottaggio è proclamato eletto il **candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi**. In caso di parità, è proclamato eletto il candidato sindaco collegato con la lista o il gruppo di liste che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva.

L'elezione del Consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, sono ammesse all'assegnazione dei seggi solo le liste che abbiano ottenuto **almeno il 3% dei voti validi**, a meno che non appartengano ad un gruppo di liste che ha superato tale soglia.
L'assegnazione dei seggi tra i gruppi di liste e le liste singole viene effettuata con **metodo d'Hondt**. Si procede a dividere la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste o singola lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ecc… e si scelgono i quozienti più alti nel limite dei seggi da assegnare, determinando così quanti seggi spettano a ciascun gruppo e a ciascuna lista singola. Lo stesso metodo viene utilizzato per distribuire i seggi tra le liste facenti parte di un gruppo di liste.

Alla lista o al gruppo di liste collegato al candidato sindaco eletto spetta:

- **almeno il 60% dei seggi** se il sindaco è stato eletto al **primo turno** e se tale lista o gruppo di liste ha ottenuto almeno il **40% dei voti validi** e nessun'altra lista o gruppo di liste ha superato il 50% dei voti validi;
- **almeno il 60% dei seggi** se il sindaco è stato eletto al **secondo turno** e se nessun'altra lista o gruppo di liste ha superato al primo turno il 50% dei voti validi.

Nel caso in cui questa quota non sia stata raggiunta, questi seggi vengono assegnati a tale lista o gruppo di liste e i restanti seggi sono ripartiti tra le altre liste o gruppi di liste.
Sono eletti i **candidati sindaco non risultati eletti** collegati ad una lista o gruppo di liste che abbia ottenuto **almeno un seggio**. In seguito, sono eletti per ciascuna lista, nel limite dei seggi ad essa spettanti, i **candidati consiglieri in ordine delle loro cifre elettorali individuali**.

- **Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale** **3**
- **Il voto dei cittadini comunitari** **33**

Fonti normative

La principale legge che regola il **diritto di voto per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea** alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune in cui risiedono è il D. Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 «Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza».

Modalità di esercizio del diritto di voto

I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia hanno **diritto di voto per le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale** del comune in cui risiedono. Inoltre, essi hanno **diritto a candidarsi come consigliere comunale** ed eventualmente ad essere nominati quali componenti della giunta comunale nel comune di cui sono consiglieri, esclusa la carica di vice sindaco.

Per poter esercitare questi diritti, i cittadini devono presentare al sindaco una domanda di **iscrizione nella lista elettorale aggiunta** istituita presso il proprio comune. In occasione di consultazioni per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, tale domanda deve essere presentata **entro il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali** (cioè entro il quarantesimo giorno antecedente la votazione).

Una volta presentata e accettata la domanda, tali cittadini restano iscritti nella lista elettorale aggiunta finché non richiedano di essere cancellati o non siano cancellati d'ufficio.

Il cittadino straniero residente in Italia che voglia presentare la propria candidatura come consigliere comunale deve presentare, oltre alla documentazione prevista per i cittadini italiani, idonea documentazione (prevista dalla legge) attestante la propria cittadinanza, l'indirizzo di residenza in Italia e nel Paese d'origine, un attestato che dichiari la non decadenza dal diritto di eleggibilità e un attestato che dichiari l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte se non vi è ancora iscritto.